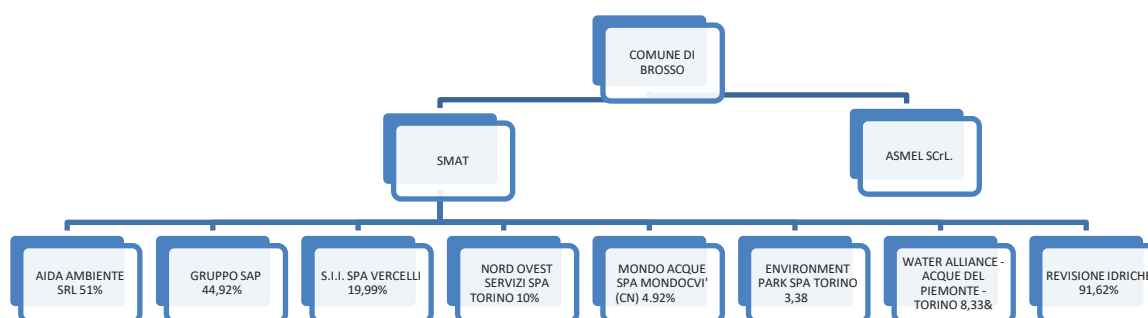


REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI BROSSO AI SENSI DELL' ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016. RELAZIONE

Di seguito si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate dal Comune di Brosso



Premessa

a) La razionalizzazione periodica delle partecipazioni.

L'art. 20, comma 1°, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (d'ora in avanti, per brevità, "TUSP" o "Testo Unico"), dispone che ciascuna amministrazione pubblica deve effettuare, a cadenza annuale, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- a) partecipazioni in società che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche socie (art. 4, comma 1°, TUSP) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2°, TUSP, ovvero che non svolgano attività espressamente consentite a norma dei commi 3° e seguenti dell'art. 4 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Come stabilito dall'art. 26, comma 12-*quinquies* del TUSP, la soglia di fatturato è ridotta a 500.000 euro nel periodo transitorio relativo ai trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 20 TUSP (risulta così che il 2017-2019 è il primo triennio rilevante ai fini dell'applicazione della soglia di un milione di euro);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti. Con riferimento a questo criterio, l'art. 26, comma 12-*quater*, TUSP, prevede (solo ai fini della sua prima applicazione) che per le società di cui all'articolo 4, comma 7°, TUSP si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del medesimo Testo Unico;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del TUSP.

b) I presupposti per il mantenimento delle partecipazioni di cui all'art. 20, comma 2°, del Testo Unico.

Più nel dettaglio, le attività consentite a norma del comma 2° dell'art. 4 del TUSP (c.d. vincolo di attività), richiamato all'art. 20, comma 2°, lett. a) del medesimo Testo Unico, sono le seguenti:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2°, lett. a), TUSP);
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 50 del 2016 (art. 4, comma 2°, lett. b), TUSP);
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del d.lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1° e 2°, del TUSP (art. 4, comma 2°, lett. c), TUSP);
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento (art. 4, comma 2°, lett. d), TUSP);
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1°, lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016 (art. 4, comma 2°, lett. e), TUSP).

I commi 3°, 6°, 7° e 8° dell'art. 4 del TUSP contemplano poi una serie di attività per il cui svolgimento la pubblica amministrazione è espressamente legittimata a costituire o a detenere partecipazioni in società, ovvero:

- valorizzazione del patrimonio immobiliare delle amministrazioni (art. 4, comma 3°, TUSP);
- gruppi di azione locale ex art. 34 reg. UE n. 1303/2013 ed ex art. 61, reg. UE n. 508/2014 per la gestione di fondi comunitari (art. 4, comma 6°, TUSP);
- gestione e organizzazione di spazi ed eventi fieristici, realizzazione e gestione di impianti a fune in zone montane, produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, comma 7°, TUSP);
- *spin off* o *start up* universitarie, nonché per la gestione di società agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

c) Perimetro della razionalizzazione

Il successivo articolo 20 detta altri elementi che, se sussistenti, impongono l'alienazione della partecipazione societaria detenuta:

- *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblicistrumentali;*
- *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione dieuro;*
- *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*

d) precedenti razionalizzazioni

Con le precedenti valutazioni non si era presa alcuna decisione, dal momento che l'unica partecipazione societaria posseduta era rappresentata dalla Smat che gestisce il servizio idrico integrato.

SMAT S.p.A.

La società ha per oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dall'art. 4 lett. f) legge 5.1.1994 n. 36.

La società può eseguire ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione, attinente o connessa alle attività di cui al punto 1., compresi lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.

La società può compiere tutte le operazioni necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, ponendo in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie. La società può assumere partecipazioni od interessenze in altre società o imprese, italiane e straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare; può prestare garanzie reali e/o personali anche a favore di enti e società controllate o collegate.

La società può realizzare e gestire i servizi rientranti nel proprio oggetto anche per conto di terzi, pubblici o privati, senza vincolo di territorialità, in regime di appalto o concessione, ferma la necessità, in caso di affidamento del servizio idrico integrato da parte dell'A.A.T.O. 3 ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, che lo stesso avvenga nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano

La SMAT spa in data 13.04.2017 ha emesso un prestito obbligazionario per un importo nominale di Euro 135 milioni sottoscritto da investitori istituzionali ed ha provveduto alla sua quotazione presso la Borsa irlandese. Poiché l' art. 26 TUPS comma 5. prevede che *Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società (...)* si evince che la medesima non rientra tra le società oggetto di applicazione del TUEL.

ASMEL ScrI.

ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l. è una società consortile che svolge i servizi di centralizzazione degli acquisti e delle procedure e i servizi di committenza ausiliaria tecnici, amministrativi e legali, sia in fase istruttoria che in fase di gara. Il Comune di Brosso vi ha aderito con deliberazione n. 21 del 23.11.2018. Tale società rientra tra quelle che possono essere mantenute, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del TUPS in quanto svolge compiti di Centrale di Committenza.